






~~G) Insieme al locale di pubblica esercizio ricade all'interno  
di aree a verde - verdi - ville comunali il soggetto proposto  
cheva acquisire con~~ ~~Delib. n. 11~~

- G) A seguito di eventuali accertamenti e provvedimenti  
sanzionatori eseguiti dagli organi preposti (V.V., A.U.S.,  
NAS etc...) rispetto alla inosservanza reiterata e  
recidiva in n° 3 sanzioni delle normative igienico sanita-  
rie nazionali, regionali vigenti e dei Regolamenti locali  
di Igiene e di Polizia Urbana



Con successiva votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

provvedimento  
dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,2°c., della L.R.n°44/91.



# CITTÀ DI PALERMO

Settore \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

(Costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli, oltre il presente, e da n° \_\_\_\_\_ allegati)

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO, AMMESSI A LOCALITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.

### PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE Amm.vo  
(Dr. Paolo Di Trapani)

DATA: Dott. Fabio Cirauolo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL DIRIGENTE Amm.vo

IL DIRIGENTE COORDINATORE

(Dr. Paola Di Trapani)

D.ssa Patrizia Amato

DATA: \_\_\_\_\_

VISTO: IL SINDACO / L'ASSESSORE

L'ASSESSORE

DATA: \_\_\_\_\_

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- Parere non dovuto poichè l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA: 03/08/2006 - 4/08/2006

ALLEGATO UNICO A DELIBERA G.C. n° 315 del 04/08/2006

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

che è in itinere, a cura dell'Ufficio Igiene e Sanità, la revisione del regolamento locale d'igiene, nel cui contesto sarà prevista anche la disciplina volta a regolamentare la somministrazione di alimenti e bevande su aree scoperte, pubbliche o private, annesse a pubblici esercizi;

### **Considerato:**

- che l'AUSL 6 – Dipartimento di Prevenzione, in linea con gli orientamenti già espressi nel corso degli incontri tenutisi c/o l'Area Servizi alla persona e alla famiglia, ha dettato le linee-guida finalizzate al rilascio del parere igienico sanitario per gli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private (allegati 1, 2 e 3);
- che il Settore Attività Produttive, d'intesa con il Settore Centro Storico, il Settore Mobilità e Traffico e il Comando di Polizia Municipale, ha elaborato un documento contenente la disciplina per l'occupazione di suolo pubblico o privato per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che prevede tipologie ammissibili degli elementi di arredo, nonché le caratteristiche, i limiti e le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento per l'esercizio dell'attività su area scoperta (All. 4);

**Rilevato** che il predetto testo confluirà nel revisionando regolamento locale di igiene, con la sistematicità che l'ufficio proponente (Ufficio Igiene e Sanità) riterrà, e con le dovute eventuali integrazioni di competenza, oltre alle modifiche che vorrà apportare, ove ritenuto;

**Preso atto** della mancata coincidenza dei tempi legati alle attività di revisione del regolamento d'igiene con le esigenze operative del Settore, e rilevata l'urgenza di riscontrare adeguatamente le numerose istanze dell'utenza, si ritiene di poter comunque pervenire ad una disciplina idonea mediante l'applicazione delle linee-guida dettate dalla AUSL 6 – Dip. Prevenzione (allegati 1, 2 e 3) da correlare con la disciplina contenuta nel predetto articolato, allo stato denominato anch'esso "Linee-guida per la disciplina dell'occupazione di spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione";

**Ritenuto** quindi di dover provvedere, nelle more della definizione della complessiva revisione del regolamento locale di igiene – sez. "Igiene degli alimenti" il cui testo sarà sottoposto al competente Organo Consiliare per l'approvazione, all'adozione del suddetto articolato contenente le "Linee-guida per la disciplina dell'occupazione di spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", al fine di renderle esecutive;

**Considerato** che al riguardo risulta acquisito il parere favorevole delle Associazioni di categoria dei pubblici esercizi nella riunione del 21-07-06;

**Preso atto** del contenuto della nota prot.402 del 18-07-06, con la quale il Capo Area Servizi alla Persona e alla Famiglia concorda sull'opportunità di sottoporre autonomamente all'approvazione della Giunta Municipale le linee guida in argomento, procedendo successivamente a ricongiungere il testo alla generale revisione del Regolamento locale di igiene;

**Atteso** che quanto sopra costituisce espressione della volontà programmatica di quest'organo e che, pertanto, essa è rivolta agli uffici competenti ai quali ne è attribuita l'attuazione mediante atti di gestione;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, che ha recepito l'art. 53 della L. n. 142/90, come modificato dalla L. 265/99

### **DELIBERA**

**Fare carico** agli uffici comunali competenti, per le motivazioni esposte, di procedere all'applicazione delle "linee-guida per la disciplina dell'occupazione di spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", da correlarsi con le linee-guida finalizzate al rilascio del parere igienico sanitario formulate dalla AUSL 6 – Dipartimento di Prevenzione, che contestualmente si approvano.

Il presente provvedimento non comporta spese.

## Testo emendato

# LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO, ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

### Art. 1

#### *Contenuto ed ambito del regolamento*

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, con la collocazione di "elementi di arredo" con o senza "gazebo".

### Art. 2

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

#### **1. Elementi di arredo**

- 1) tavoli e relative sedie;
- 2) fioriere mobili;
- 3) pannelli verticali di delimitazione laterale;
- 4) ombrelloni semplici o a braccia multiple;
- 5) pedana.

#### **2. Gazebo**

Una struttura precaria coperta, formata da elementi mobili e facilmente smontabili, con elementi portanti in legno o rivestiti in legno, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.

La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.

L'altezza al colmo non può essere superiore a 4,00 m.

Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, con sistema del tipo avvolgibile ancorato alle travette perimetrali di copertura, costituita da teli totalmente trasparenti, da

utilizzare solo in caso di obiettiva necessità determinata da aspetti di natura atmosferica o ambientale e tale da non pregiudicare le condizioni di areazione e illuminazione all'interno.

La struttura, che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.

### Art. 3

#### *Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato*

1. Per le finalità di cui all'art.1 del presente regolamento potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

a) **porzione di marciapiede in adiacenza al fabbricato** (fig.1) ove è ubicato il pubblico esercizio, nel rispetto dell'art.20 comma 3 del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 2,00 m. La lunghezza non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio stesso. Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, a mezzo di tende solari, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio all'art.29; non è consentita la collocazione di *gazebo*.

Potrà essere consentita l'occupazione di analoga fascia di marciapiede estesa oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali posti in corrispondenza di tale fascia e con esclusione della porzione prospiciente gli accessi ad eventuali condomini; in tal caso dovrà essere prodotto consenso da parte dei titolari di dette attività.

b) **porzione di area porticata pubblica o di uso pubblico** (fig.2) ove è ubicato il pubblico esercizio, in aderenza all'edificio per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza del portico, e lasciando libera in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia di almeno 2,00 m, misurata dal filo interno dei pilastri del porticato stesso. Può consentirsi la collocazione di ombrelloni, ma non è consentita la collocazione di *gazebo*.

In adiacenza alla zona porticata potrà essere occupata una fascia di marciapiede pubblico, se esistente, nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a).

c) **porzione di carreggiata stradale in contiguità al ciglio del marciapiede eventualmente estesa, in continuità, ad una fascia del marciapiede stesso**, (fig.3 e 4) lasciando libera

una fascia di esso pari ad almeno la metà e comunque non inferiore a 2,00 m. In tal caso potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, la cui proiezione dovrà ricadere all'interno dell'area data in concessione temporanea, anche a mezzo collocazione di *gazebo*. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale, così come non potrà essere consentita l'installazione di ombrelloni e/o *gazebo* in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne viene richiesta e/o prescritta e/o verificata la rimozione.

L'occupazione temporanea di una porzione di sede stradale potrà essere concessa purché non crei impedimento alla circolazione stradale e non limiti la sicurezza.

La lunghezza dello spazio da occupare temporaneamente non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio, tranne che in caso di esplicito assenso da parte dei titolari delle adiacenti attività interessate.

La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore:

- allo stallo di sosta per i veicoli, pari a 2,00 m, sia nelle strade con sosta regolamentata parallela al marciapiede, sia nelle strade prive di regolamentazione di sosta e dove questa non è vietata;
- alla larghezza dello stallo di sosta, misurata perpendicolarmente al marciapiede decurtata di 1,50 m qualora trattasi di strada con sosta regolamentata con stalli perpendicolari od obliqui al ciglio del marciapiede.

d) **porzione di carreggiata stradale di via o piazza chiuse alla circolazione veicolare, costituente area pedonale urbana, o di altre aree pubbliche** (fig.5). Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede, se esistente.

L'area potrà estendersi oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nel caso di non presenza sullo stesso fronte di altri pubblici esercizi contigui, e non oltre la mezzeria della sede stradale nel caso di presenza di altri pubblici esercizi posti sul fronte opposto.

Qualora l'area si estende oltre il fronte del pubblico esercizio interessato, non potrà essere in adiacenza al fabbricato e dovrà essere assicurato il transito pedonale e dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella, lasciando libero il marciapiede se esistente, o una fascia di almeno 2,00 m. Dovrà comunque essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza non inferiore a 3,00 m per il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.

Qualora nella stessa via o piazza insistono più esercizi commerciali che hanno richiesto aree pubbliche da occupare, oltre a quanto sopra disposto e indicato dovranno in ogni

modo conformarsi sia lasciando libero un corridoio su sede stradale di metri 3,00 di larghezza per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso che delle forze dell'ordine .

Nel caso di occupazione di altre aree pubbliche (diverse da sede stradale), verrà effettuata di volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli elementi di arredo e di vegetazione eventualmente esistenti.

Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, anche a mezzo di collocazione di *gazebo*.

2. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area pubblica da occupare rimangono subordinati alle valutazioni di carattere tecnico da parte del competente Servizio del Comune, nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario.
3. L'occupazione dell'area pubblica non deve interferire:
  - con gli attraversamenti pedonali;
  - con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento delle barriere architettoniche;
  - con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto;
  - con eventuali uscite di sicurezza presenti;

La struttura autorizzata temporaneamente all'occupazione dell'area pubblica non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare presenti nel luogo e comunque non dovrà interferire con gli aspetti disposti dall'art. 1 del C.d.S..
  - occultare ingressi anche secondari e/o di sicurezza di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti di interesse storico-artistico ed archeologico etc....
4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'area oggetto di occupazione del suolo pubblico deve ricadere all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati, formati dai cigli dei marciapiedi e loro prolungamenti, di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati (fig.6).

Tale limitazione può non essere applicata nel caso che entrambe le strade o una sola di esse siano con percorrenza dei veicoli a senso unico, i cui versi non creino reciproca interferenza di visibilità in corrispondenza del vertice interessato dello spazio richiesto in concessione.

In ogni caso l'occupazione di suolo non potrà interessare zone poste a distanza inferiore ad 8,00 m rispetto al ciglio del marciapiede, o allineamento dello stesso, trasversale rispetto all'area da occupare (fig.6).

5. L'area oggetto di occupazione non potrà riguardare spazi nei quali siano presenti caditoie stradali, aiuole o cercini per alberatura anche se non piantumati. Qualora nell'area siano presenti botole, o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas, etc.) o sbocchi di pluviali, non sarà consentita la collocazione di pedane.
6. La collocazione di elementi di arredo nei marciapiedi sarà consentita quando non crei impedimento alla circolazione dei pedoni, nonché dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.
7. L'occupazione di carreggiata stradale aperta al traffico veicolare potrà essere consentita nel rispetto delle condizioni di cui all'art.20 comma 1 del vigente Codice della Strada.

#### **Art. 4**

##### *Utilizzo di aree private*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento è consentito anche l'utilizzo di suolo privato, di cui il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà dimostrare la titolarità all'uso esclusivo. E' fatto salvo, ove necessario, l'assenso dei proprietari o dell'amministrazione del condominio dell'edificio cui l'area interessata è prospiciente.
2. Qualora l'area interessata costituisce fascia di arretramento rispetto al marciapiede pubblico ed è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il pubblico esercizio, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art.2.1, potrà consentirsi la copertura provvisoria, a mezzo di tende solari, o a mezzo collocazione di gazebo, solo della tipologia a volta a botte o a sesto ribassato, semplice o modulare, con il lato longitudinale posto nel senso perpendicolare al prospetto, armonizzato col prospetto stesso e non ancorato ad esso ed avente tutte le altre

caratteristiche descritte all'art.2.2 ed al successivo art.6. La lunghezza non può superare quella del fronte dei locali del pubblico esercizio e l'altezza al colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata alla collocazione del gazebo, dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.

3. Qualora l'area interessata non è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, ovvero in caso di aree di pertinenza non costituenti fasce di arretramento rispetto al marciapiede pubblico, può essere consentita, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art.2.1, anche la collocazione di gazebo aventi le caratteristiche di cui all'art.2.2 ed al successivo art.6. Verrà effettuata di volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dell'area interessata, anche in rapporto all'edificio ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, e di ogni altro elemento utile.

#### **Art. 5**

##### *Caratteristiche degli elementi di arredo*

1. I *tavoli* e le relative *sedie*, di cui al punto 1.1 dell'art.2, devono essere collocati all'interno dell'area data in concessione e devono essere in legno o in materiali polimerici di pregio e comunque la tipologia dovrà essere indicata nella proposta e accettata dal Servizio competente;
2. Le *fioriere mobili*, di cui al punto 1.2 dell'art.2, in semplice appoggio riempite di terra e piantumate con essenze tipo arbusti, devono essere collocate con continuità lungo il perimetro dell'area data in concessione, all'interno della delimitazione della stessa, e possono essere utilizzate come contrappeso per la stabilizzazione dell'eventuale *gazebo*. Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico costituito da porzione di carreggiata stradale, le fioriere devono essere obbligatoriamente collocate lungo il perimetro dell'area occupata creando una cortina continua, per cui l'accesso dovrà avvenire in sicurezza ed esclusivamente dal marciapiede.
3. I *pannelli verticali di delimitazione laterale*, di cui al punto 1.3 dell'art.2, se presenti, possono essere realizzati in legno, in metallo, in materiali polimerici, in vetro antinfortunistico o misti. I pannelli devono:

- a) avere una altezza complessiva non superiore a 1,40m;
  - b) essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla pedana, se presente;
  - c) essere collocati con continuità sui lati dell'area interessata, in aderenza al bordo interno delle fioriere.
4. Gli *ombrelloni*, di cui al punto 1.4 dell'art.2, devono essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla eventuale pedana, e devono avere dei contrappesi posti alla base per garantire stabilità e sicurezza. La base di appoggio e la proiezione al suolo degli stessi ombrelloni aperti devono ricadere all'interno dell'area interessata.
5. La *pedana*, di cui al punto 1.5 dell'art.2, se presente, deve essere realizzata in legno o rivestita in legno con pavimento antiscivolo a norma e lavabile, e:
- a) deve essere semplicemente poggiata e non ancorata al suolo;
  - b) deve essere presente obbligatoriamente quando l'area oggetto della richiesta ricade tutta o in parte sulla carreggiata stradale in contiguità col marciapiede, così da eliminare il dislivello tra il marciapiede stesso ed il manto della carreggiata; deve, comunque, essere garantita l'accessibilità all'area ai soggetti con limitata capacità motoria
  - c) deve avere il pavimento orizzontale;
  - d) nel caso in cui l'area interessata è in pendenza, deve essere realizzata a gradoni aventi tra loro dislivello non superiore a 30cm, con opportuno collegamento;
  - e) deve essere realizzata in maniera tale che non vengano intralciati i flussi di acque meteoriche verso le caditoie presenti nelle immediate vicinanze;
6. In caso di mancanza di marciapiede rialzato e/o in presenza di pavimentazione lapidea non è consentita la collocazione di pedane e dovrà essere garantita una adeguata fascia per il transito pedonale e dei soggetti con ridotta capacità motoria o a portatore di handicap in carrozzella.
7. La sistemazione dell'area annessa a locali di pubblico esercizio ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico dovrà prevedere soltanto tavoli e relative sedie in legno, ombrelloni in legno e tela bianca; non è consentita la collocazione di gazebo.

**Art. 6**  
*Caratteristiche del gazebo*

1. Le tipologie della struttura di copertura del *gazebo* consentite sono:
  - a) a leggio - falda semplice;
  - b) a capanna - falda doppia;
  - c) a padiglione;
  - d) a volta a botte;
  - e) a volta a sesto ribassato;
  - f) a volta a vela;
  - g) a volta a padiglione;
  - h) a volta a crociera.

Possono essere del tipo semplice o modulare e componibile.

2. La sezione trasversale delle colonne (pilastrini) e delle traverse della copertura (sia quelle perimetrali che quelle di sostegno – lineari o curve) deve essere non superiore a 10 x 10 cm, ovvero di diametro non superiore a 10 cm, in considerazione che il *gazebo* è una struttura leggera con copertura realizzata con un telo in tessuto impermeabile ed ignifugo. Sezioni maggiori potranno essere consentite solo in presenza di calcoli strutturali che ne giustifichino il dimensionamento.
3. Il telo di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. A maggior sostegno del telo di copertura può essere posta al di sotto e a contatto con esso una lastra continua e non sagomata in materiale polimerico che all'intradosso dovrà essere, a sua volta, schermata da analogo telo.
4. Ai fini di un più razionale deflusso delle acque meteoriche, lungo la traverse perimetrali possono essere realizzate delle canalette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali in rame posti in aderenza alle colonne.
5. La stabilità al suolo dovrà essere garantita da contrappesi posti alla base delle colonne munite di apposite piastre di appoggio.

Nel caso di presenza di pedana le colonne potranno poggiare sulla pedana stessa mediante inserimento della parte terminale in alloggiamenti a "bicchiere" metallici, alti non oltre 10cm, con eventuale barretta passante di bloccaggio. Tali alloggiamenti dovranno essere bullonati o saldati alla struttura della pedana. Analoga soluzione potrà essere adottata in caso di area

costituita da suolo privato con l'alloggiamento delle colonne ancorato anche direttamente al suolo.

#### Art. 7

#### *Elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione per la somministrazione in luoghi aperti su area pubblica o privata*

1. Gli elaborati inerenti l'occupazione dell'area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di elementi di arredo ed eventuale gazebo, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine professionale di appartenenza.
2. La richiesta dovrà essere corredata da elaborati, in cinque copie, costituiti da:
  - a) relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo di *elementi di arredo* e dell'eventuale *gazebo*;
  - b) stralcio del P.R.G. in scala 1/5000;
  - c) planimetria dello stato attuale dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) dell'intorno del locale di pubblico esercizio di somministrazione, con indicazione oltre che delle aperture (civici) anche dei limiti interni del locale confinanti con l'area oggetto della richiesta;
  - d) planimetria dello stato futuro dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) con indicazione dell'area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali aree di sosta veicolare con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), la eventuale presenza di fermata di mezzi di pubblico trasporto e relativa pensilina, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata;
  - e) piante quotate, prospetti e sezioni (in scala 1/100 o 1/50) con l'inserimento degli elementi di arredo e dell'eventuale gazebo;
  - f) particolari costruttivi della struttura del gazebo, compresi il sistema di contrappesi utilizzati per la stabilizzazione al suolo;
  - g) documentazione fotografica a colori dei luoghi (panoramica dei prospetti dell'edificio ove è ubicato il pubblico esercizio e del suolo oggetto di richiesta);
  - h) eventuali depliant degli elementi di arredo e del gazebo o, in alternativa, foto di interventi similari;

- i) eventuali altri elementi necessari per l'acquisizione di altri pareri e/o nulla-osta.

## Art. 8

### *Procedimento amministrativo*

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda attivare la somministrazione di alimenti e bevande in un'area adiacente al locale già autorizzato sia essa pubblica o privata, che comporti la collocazione di elementi di arredo con o senza *gazebo* deve inoltrare richiesta di apposito provvedimento.
2. gli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area, allegati alla richiesta, saranno valutati dal Servizio Tecnico del SUAP.
3. in presenza di vincoli di natura ambientale e monumentale, per il posizionamento del *gazebo*, il Servizio preposto dovrà preventivamente acquisire il Nulla Osta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA..
4. qualora il locale di pubblico esercizio ricada all'interno del perimetro del Centro Storico, il Servizio preposto dovrà acquisire anche il preventivo Nulla Osta del Settore Centro Storico.
- ~~4~~ qualora il locale di pubblico esercizio ricada all'interno di aree a verde-parchi-ville comunali, il soggetto preposto dovrà acquisire anche il preventivo N.O. del settore Ville e giardini.
5. ai fini dell'adozione del provvedimento il Servizio preposto rilascerà la concessione di suolo pubblico – qualora la collocazione debba avvenire su area pubblica – , previo accertamento della conformità alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente regolamento.  
Tale accertamento sarà effettuato dal Servizio Tecnico del SUAP e, solo dopo il rilascio della Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico da parte del Servizio preposto, sarà richiesta l'emissione di specifica Ordinanza del Settore Mobilità e Traffico qualora l'occupazione riguardi porzione di sede stradale non chiusa al transito veicolare.
6. il Servizio preposto dovrà acquisire il parere igienico sanitario del Distretto Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio.

7. Il provvedimento autorizzativo ha durata massima triennale, ed è rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro i 60 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata unitamente alla planimetria, che ne fa parte integrante, appositamente vistata dall'Ufficio Tecnico.

In caso di occupazione di area pubblica, il provvedimento autorizzativo è rilasciato contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

L'autorizzazione decade:

- in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;
- nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi da personale dell'Ufficio, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico;
- in caso di decadenza della concessione di suolo pubblico, di cui al successivo art.12.

All'atto del rinnovo della concessione di suolo pubblico il richiedente potrà dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi in materia di autocertificazione, che non sono intervenute modifiche sullo stato di fatto e di diritto dei luoghi e agli eventuali elementi di arredo e/o del gazebo.

8. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 27/04/1995 e s.m.i.).

#### **Art. 9**

##### *Pubblicità su elementi di arredo e gazebo*

1. Sulle *fioriere* ed i *gazebo* può essere consentita la indicazione, con caratteri stampati, relativa alla denominazione del pubblico esercizio.

Per tale pubblicità dovrà essere richiesta e rilasciata autorizzazione che rimane assoggettata allo specifico vigente Regolamento Comunale.

E' vietato apporre ogni forma di pubblicità.

#### **Art. 10**

##### *Lavori nel sito o nel sottosuolo dell'area occupata*

1. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere lasciato libero da tutti gli elementi di arredo e dall'eventuale *gazebo*, con rimozioni a carico dell'esercente, ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, sia di manutenzione

del suolo sia che riguardino interventi da parte di enti erogatori di servizi.. In tal caso l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato provvederanno, anche a mezzo delle aziende che effettuano i lavori, a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione del suolo o sospensione di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.

Nel caso di esecuzione di lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata degli elementi di arredo e dell'eventuale gazebo, la comunicazione può effettuarsi in forma urgente in coincidenza dell'inizio dei lavori stessi e l'esercente rimane obbligato alla immediata rimozione. Qualora la rimozione ad opera dell'esercente non avvenga in tempo compatibile con la necessità di esecuzione delle opere, ovvero qualora la comunicazione, nel caso di lavori di pronto intervento, non possa effettuarsi in forma urgente (ad esempio per la chiusura dell'esercizio), l'azienda esecutrice delle opere di pronto intervento provvederà direttamente alla rimozione delle strutture senza che l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato ai lavori sostengano alcun costo per la successiva ricollocazione, che rimane a totale cura e carico dell'esercente stesso. Per tali finalità all'atto della richiesta di occupazione di suolo pubblico, l'esercente dovrà rilasciare la indicazione di tutti i possibili recapiti per consentirne il contatto.

2. qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dagli esercenti l'attività di pubblico esercizio che, a riguardo, sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati a terzi.
3. per danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ed altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori competenti dell'Amministrazione Comunale provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 11**

### *Manutenzione degli spazi, degli elementi di arredo e dei gazebo*

1. Lo spazio pubblico dato in concessione ovvero lo spazio privato, utilizzati per le finalità di cui al presente regolamento, devono essere mantenuti in perfetto stato sotto gli aspetti del decoro, della sicurezza e di quello igienico-sanitario e non devono essere adibiti ad uso improprio

2. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di mantenere gli elementi di arredo ed i gazebo in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del consenso all'utilizzo dell'area per le finalità di cui la presente regolamento, nonché la revoca della concessione del suolo, se pubblico. L'Amministrazione Comunale, a seguito di accertamento del deterioramento di dette attrezzature, potrà ingiungere all'esercente di provvedere alla loro sostituzione o manutenzione e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta delle attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente stesso, delle spese relative e di quant'altro dovesse occorrere per lo sgombero dell'area. E' fatta comunque salva ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
3. Per l'eventuale sostituzione, da parte dell'esercente, di elementi di arredo o dei gazebo con altri uguali ai precedenti per dimensioni forma, materiali e colori, non necessita l'acquisizione di nuovo consenso.

## **Art.12**

### *Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico*

1. il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nelle ipotesi previste dall'art.12 del Regolamento TOSAP ed inoltre:
  - a) qualora agli elementi di arredo ed al *gazebo* collocati nell'area interessata siano apportate modifiche rispetto a quanto riportato nel provvedimento di concessione;
  - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento e/o pericolo per le persone e/o cose;
  - d) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
  - e) qualora venga verbalizzata, per la terza volta, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico;
  - f) a seguito di eventuali accertamenti da parte del Corpo di Polizia Municipale sul mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza di limitazione al traffico emessa dal Settore Mobilità e Traffico.
  - g) a seguito di eventuali accertamenti e provvedimenti sanzionatori eseguiti dagli ordini preposti (VV.UU., A.U.S.L., NAS etc..) rispetto alla inosservanza reiterata e recidiva per

n°3 sanzioni delle normative igienico sanitarie nazionali, regionali vigenti e dei regolamenti locali di igiene e di Polizia Urbana.

2. la concessione è revocata o comunque non rinnovata qualora l'Amministrazione, per motivi di pubblica utilità, disponga una diversa utilizzazione dell'area interessata.

### **Art.13**

#### *Norme finali*

1. A prescindere dalle finalità specifiche del presente regolamento, è consentita l'occupazione di aree scoperte con tavoli, sedie e ombrelloni, anche senza attività di somministrazione, purchè in linea con le tipologie previste e nei limiti del medesimo regolamento, nonché del codice della strada.
2. Qualunque attività di somministrazione esercitata su area scoperta, pubblica o privata, annessa a locale di pubblico esercizio, deve essere adeguata alle previsioni del presente articolato.



# CITTA' DI PALERMO

*AREA SERVIZI ALLE IMPRESE*

*SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO*

---

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO, ANNESSI A LOCALI  
DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

---

# LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO, ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

## Art. 1

### *Contenuto ed ambito del regolamento*

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, con la collocazione di "elementi di arredo" con o senza "gazebo".

## Art. 2

### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

#### **1. Elementi di arredo**

- 1) tavoli e relative sedie;
- 2) fioriere mobili;
- 3) pannelli verticali di delimitazione laterale;
- 4) ombrelloni semplici o a braccia multiple;
- 5) pedana.

---

#### **2. Gazebo**

Una struttura precaria coperta, formata da elementi mobili e facilmente smontabili, con elementi portanti in legno o rivestiti in legno, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.

La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.

L'altezza al colmo non può essere superiore a 4,00 m.

Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, con sistema del tipo avvolgibile ancorato alle travette perimetrali di copertura, costituita da teli totalmente trasparenti, da utilizzare solo in caso di obiettiva necessità determinata da aspetti di natura atmosferica o ambientale e tale da non pregiudicare le condizioni di areazione e illuminazione all'interno.

La struttura, che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.

### Art. 3

#### *Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato*

1. Per le finalità di cui all'art.1 del presente regolamento potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

a) **porzione di marciapiede in adiacenza al fabbricato** (fig.1) ove è ubicato il pubblico esercizio, nel rispetto dell'art.20 comma 3 del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 2,00 m. La lunghezza non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio stesso. Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, a mezzo di tende solari, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio all'art.29; non è consentita la collocazione di *gazebo*.

Potrà essere consentita l'occupazione di analoga fascia di marciapiede estesa oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali posti in corrispondenza di tale fascia e con esclusione della porzione prospiciente gli accessi ad eventuali condomini; in tal caso dovrà essere prodotto consenso da parte dei titolari di dette attività.

b) **porzione di area porticata pubblica o di uso pubblico** (fig.2) ove è ubicato il pubblico esercizio, in aderenza all'edificio per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza del portico, e lasciando libera in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia di almeno 2,00 m, misurata dal filo interno dei pilastri del porticato stesso.

Può consentirsi la collocazione di ombrelloni, ma non è consentita la collocazione di *gazebo*.

In adiacenza alla zona porticata potrà essere occupata una fascia di marciapiede pubblico, se esistente, nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a).

c) **porzione di carreggiata stradale in contiguità al ciglio del marciapiede eventualmente estesa, in continuità, ad una fascia del marciapiede stesso**, (fig.3 e 4) lasciando libera una fascia di esso pari ad almeno la metà e comunque non inferiore a 2,00 m. In tal caso potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con

ombrelloni, la cui proiezione dovrà ricadere all'interno dell'area data in concessione temporanea, anche a mezzo collocazione di *gazebo*. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale, così come non potrà essere consentita l'installazione di ombrelloni e/o *gazebo* in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne viene richiesta e/o prescritta e/o verificata la rimozione.

L'occupazione temporanea di una porzione di sede stradale potrà essere concessa purché non crei impedimento alla circolazione stradale e non limiti la sicurezza.

La lunghezza dello spazio da occupare temporaneamente non potrà superare quella del fronte del locale del pubblico esercizio, tranne che in caso di esplicito assenso da parte dei titolari delle adiacenti attività interessate.

La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore:

- allo stallo di sosta per i veicoli, pari a 2,00 m, sia nelle strade con sosta regolamentata parallela al marciapiede, sia nelle strade prive di regolamentazione di sosta e dove questa non è vietata;
- alla larghezza dello stallo di sosta, misurata perpendicolarmente al marciapiede decurtata di 1,50 m qualora trattasi di strada con sosta regolamentata con stalli perpendicolari od obliqui al ciglio del marciapiede.

d) **porzione di carreggiata stradale di via o piazza chiuse alla circolazione veicolare, costituente area pedonale urbana, o di altre aree pubbliche** (fig.5). Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede, se esistente.

L'area potrà estendersi oltre il fronte del locale del pubblico esercizio nel caso di non presenza sullo stesso fronte di altri pubblici esercizi contigui, e non oltre la mezzeria della sede stradale nel caso di presenza di altri pubblici esercizi posti sul fronte opposto.

Qualora l'area si estende oltre il fronte del pubblico esercizio interessato, non potrà essere in adiacenza al fabbricato e dovrà essere assicurato il transito pedonale e dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella, lasciando libero il marciapiede se esistente, o una fascia di almeno 2,00 m. Dovrà comunque essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza non inferiore a 3,00 m per il transito dei mezzi di servizio e di soccorso. - 4)

Nel caso di occupazione di altre aree pubbliche (diverse da sede stradale), verrà effettuata di volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli elementi di arredo e di vegetazione eventualmente esistenti.

Potrà consentirsi la copertura provvisoria dello spazio dato in concessione, oltre che con ombrelloni, anche a mezzo di collocazione di *gazebo*.

2. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area pubblica da occupare rimangono subordinati alle valutazioni di carattere tecnico da parte del competente Servizio del Comune, nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario.

3. L'occupazione dell'area pubblica non deve interferire:

- con gli attraversamenti pedonali;
- con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento delle barriere architettoniche;
- con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto;
- con eventuali uscite di sicurezza presenti;

La struttura autorizzata temporaneamente all'occupazione dell'area pubblica non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare presenti nel luogo e comunque non dovrà interferire con gli aspetti disposti dall'art. 1 del C.d.S..

4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'area oggetto di occupazione del suolo pubblico deve ricadere all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati, formati dai cigli dei marciapiedi e loro prolungamenti, di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati (fig.6).

Tale limitazione può non essere applicata nel caso che entrambe le strade o una sola di esse siano con percorrenza dei veicoli a senso unico, i cui versi non creino reciproca interferenza di visibilità in corrispondenza del vertice interessato dello spazio richiesto in concessione.

In ogni caso l'occupazione di suolo non potrà interessare zone poste a distanza inferiore ad 8,00 m rispetto al ciglio del marciapiede, o allineamento dello stesso, trasversale rispetto all'area da occupare (fig.6).

5. L'area oggetto di occupazione non potrà riguardare spazi nei quali siano presenti caditoie stradali, aiuole o cercini per alberatura anche se non piantumati. Qualora nell'area siano presenti botole, o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas, etc.) o sbocchi di pluviali, non sarà consentita la collocazione di pedane.

6. La collocazione di elementi di arredo nei marciapiedi sarà consentita quando non crei impedimento alla circolazione dei pedoni, nonché dei soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.
7. L'occupazione di carreggiata stradale aperta al traffico veicolare potrà essere consentita nel rispetto delle condizioni di cui all'art.20 comma 1 del vigente Codice della Strada.

**Art. 4**  
*Utilizzo di aree private*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento è consentito anche l'utilizzo di suolo privato, di cui il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà dimostrare la titolarità all'uso esclusivo. E' fatto salvo, ove necessario, l'assenso dei proprietari o dell'amministrazione del condominio dell'edificio cui l'area interessata è prospiciente.
2. Qualora l'area interessata costituisce fascia di arretramento rispetto al marciapiede pubblico ed è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il pubblico esercizio, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art.2.1, potrà consentirsi la copertura provvisoria, a mezzo di tende solari, o a mezzo collocazione di gazebo, solo della tipologia a volta a botte o a sesto ribassato, semplice o modulare, con il lato longitudinale posto nel senso perpendicolare al prospetto, armonizzato col prospetto stesso e non ancorato ad esso ed avente tutte le altre caratteristiche descritte all'art.2.2 ed al successivo art.6. La lunghezza non può superare quella del fronte dei locali del pubblico esercizio e l'altezza al colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata alla collocazione del gazebo, dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.
3. Qualora l'area interessata non è in contiguità al fabbricato ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, ovvero in caso di aree di pertinenza non costituenti fasce di arretramento rispetto al marciapiede pubblico, può essere consentita, oltre alla collocazione di tutti o parte degli elementi di arredo di cui all'art.2.1, anche la collocazione di gazebo aventi le caratteristiche di cui all'art.2.2 ed al successivo art.6. Verrà effettuata di volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazionali dell'area interessata,

anche in rapporto all'edificio ove è ubicato il locale di pubblico esercizio, e di ogni altro elemento utile.

## Art. 5

### *Caratteristiche degli elementi di arredo*

1. I *tavoli* e le relative *sedie*, di cui al punto 1.1 dell'art.2, devono essere collocati all'interno dell'area data in concessione e devono essere in legno o in materiali polimerici di pregio e comunque la tipologia dovrà essere indicata nella proposta e accettata dal Servizio competente;
2. Le *fioriere mobili*, di cui al punto 1.2 dell'art.2, in semplice appoggio riempite di terra e piantumate con essenze tipo arbusti, devono essere collocate con continuità lungo il perimetro dell'area data in concessione, all'interno della delimitazione della stessa, e possono essere utilizzate come contrappeso per la stabilizzazione dell'eventuale *gazebo*. Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico costituito da porzione di carreggiata stradale, le fioriere devono essere obbligatoriamente collocate lungo il perimetro dell'area occupata creando una cortina continua, per cui l'accesso dovrà avvenire in sicurezza ed esclusivamente dal marciapiede.
3. I *pannelli verticali di delimitazione laterale*, di cui al punto 1.3 dell'art.2, se presenti, possono essere realizzati in legno, in metallo, in materiali polimerici, in vetro antinfortunistico o misti. I pannelli devono:
  - a) avere una altezza complessiva non superiore a 1,40m;
  - b) essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla pedana, se presente;
  - c) essere collocati con continuità sui lati dell'area interessata, in aderenza al bordo interno delle fioriere.
4. Gli *ombrelloni*, di cui al punto 1.4 dell'art.2, devono essere in semplice appoggio, non ancorati al suolo o alla eventuale pedana, e devono avere dei contrappesi posti alla base per garantire stabilità e sicurezza. La base di appoggio e la proiezione al suolo degli stessi ombrelloni aperti devono ricadere all'interno dell'area interessata.
5. La *pedana*, di cui al punto 1.5 dell'art.2, se presente, deve essere realizzata in legno o rivestita in legno con pavimento antiscivolo a norma e lavabile, e:

- a) deve essere semplicemente poggiata e non ancorata al suolo;
  - b) deve essere presente obbligatoriamente quando l'area oggetto della richiesta ricade tutta o in parte sulla carreggiata stradale in contiguità col marciapiede, così da eliminare il dislivello tra il marciapiede stesso ed il manto della carreggiata; deve, comunque, essere garantita l'accessibilità all'area ai soggetti con limitata capacità motoria
  - c) deve avere il pavimento orizzontale;
  - d) nel caso in cui l'area interessata è in pendenza, deve essere realizzata a gradoni aventi tra loro dislivello non superiore a 30cm, con opportuno collegamento;
  - e) deve essere realizzata in maniera tale che non vengano intralciati i flussi di acque meteoriche verso le caditoie presenti nelle immediate vicinanze;
6. In caso di mancanza di marciapiede rialzato e/o in presenza di pavimentazione lapidea non è consentita la collocazione di pedane e dovrà essere garantita una adeguata fascia per il transito pedonale e dei soggetti con ridotta capacità motoria o a portatore di handicap in carrozzella.
7. La sistemazione dell'area annessa a locali di pubblico esercizio ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico dovrà prevedere soltanto tavoli e relative sedie in legno, ombrelloni in legno e tela bianca; non è consentita la collocazione di gazebo.

#### **Art. 6** *Caratteristiche del gazebo*

1. Le tipologie della struttura di copertura del *gazebo* consentite sono:
- a) a leggio - falda semplice;
  - b) a capanna - falda doppia;
  - c) a padiglione;
  - d) a volta a botte;
  - e) a volta a sesto ribassato;
  - f) a volta a vela;
  - g) a volta a padiglione;
  - h) a volta a crociera.

Possono essere del tipo semplice o modulare e componibile.

2. La sezione trasversale delle colonne (pilastrini) e delle traverse della copertura (sia quelle perimetrali che quelle di sostegno – lineari o curve) deve essere non superiore a 10 x 10 cm, ovvero di diametro non superiore a 10 cm, in considerazione che il gazebo è una struttura leggera con copertura realizzata con un telo in tessuto impermeabile ed ignifugo. Sezioni maggiori potranno essere consentite solo in presenza di calcoli strutturali che ne giustificano il dimensionamento.
3. Il telo di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. A maggior sostegno del telo di copertura può essere posta al di sotto e a contatto con esso una lastra continua e non sagomata in materiale polimerico che all'intradosso dovrà essere, a sua volta, schermata da analogo telo.
4. Ai fini di un più razionale deflusso delle acque meteoriche, lungo la traverse perimetrali possono essere realizzate delle canalette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali in rame posti in aderenza alle colonne.
5. La stabilità al suolo dovrà essere garantita da contrappesi posti alla base delle colonne munite di apposite piastre di appoggio.  
Nel caso di presenza di pedana le colonne potranno poggiare sulla pedana stessa mediante inserimento della parte terminale in alloggiamenti a "bicchiere" metallici, alti non oltre 10cm, con eventuale barretta passante di bloccaggio. Tali alloggiamenti dovranno essere bullonati o saldati alla struttura della pedana. Analoga soluzione potrà essere adottata in caso di area costituita da suolo privato con l'alloggiamento delle colonne ancorato anche direttamente al suolo.

#### **Art. 7**

##### *Elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione per la somministrazione in luoghi aperti su area pubblica o privata*

1. Gli elaborati inerenti l'occupazione dell'area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di elementi di arredo ed eventuale gazebo, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine professionale di appartenenza.
2. La richiesta dovrà essere corredata da elaborati, in cinque copie, costituiti da:

- a) relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo di *elementi di arredo* e dell'eventuale *gazebo*;
- b) stralcio del P.R.G. in scala 1/5000;
- c) planimetria dello stato attuale dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) dell'intorno del locale di pubblico esercizio di somministrazione, con indicazione oltre che delle aperture (civici) anche dei limiti interni del locale confinanti con l'area oggetto della richiesta;
- d) planimetria dello stato futuro dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) con indicazione dell' area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali aree di sosta veicolare con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), la eventuale presenza di fermata di mezzi di pubblico trasporto e relativa pensilina, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata;
- e) piante quotate, prospetti e sezioni (in scala 1/100 o 1/50) con l'inserimento degli elementi di arredo e dell'eventuale gazebo;
- f) particolari costruttivi della struttura del gazebo, compresi il sistema di contrappesi utilizzati per la stabilizzazione al suolo;
- g) documentazione fotografica a colori dei luoghi (panoramica dei prospetti dell'edificio ove è ubicato il pubblico esercizio e del suolo oggetto di richiesta);
- h) eventuali depliant degli elementi di arredo e del gazebo o, in alternativa, foto di interventi simili;
- i) eventuali altri elementi necessari per l'acquisizione di altri pareri e/o nulla-osta.

## Art. 8

### *Procedimento amministrativo*

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda attivare la somministrazione di alimenti e bevande in un'area adiacente al locale già autorizzato sia essa pubblica o privata, che comporti la collocazione di elementi di arredo con o senza *gazebo* deve inoltrare richiesta di apposito provvedimento.
2. gli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area, allegati alla richiesta, saranno valutati dal Servizio Tecnico del SUAP.

3. in presenza di vincoli di natura ambientale e monumentale, per il posizionamento del *gazebo*, il Servizio preposto dovrà preventivamente acquisire il Nulla Osta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.
4. qualora il locale di pubblico esercizio ricada all'interno del perimetro del Centro Storico, il Servizio preposto dovrà acquisire anche il preventivo Nulla Osta del Settore Centro Storico.
5. ai fini dell'adozione del provvedimento il Servizio preposto rilascerà la concessione di suolo pubblico – qualora la collocazione debba avvenire su area pubblica – , previo accertamento della conformità alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente regolamento.  
Tale accertamento sarà effettuato dal Servizio Tecnico del SUAP e, solo dopo il rilascio della Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico da parte del Servizio preposto, sarà richiesta l'emissione di specifica Ordinanza del Settore Mobilità e Traffico qualora l'occupazione riguardi porzione di sede stradale non chiusa al transito veicolare.
6. il Servizio preposto dovrà acquisire il parere igienico sanitario del Distretto Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio.
7. Il provvedimento autorizzativo ha durata massima triennale, ed è rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro i 60 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione.  
L'autorizzazione è rilasciata unitamente alla planimetria, che ne fa parte integrante, appositamente vistata dall'Ufficio Tecnico.  
In caso di occupazione di area pubblica, il provvedimento autorizzativo è rilasciato contestualmente alla concessione di suolo pubblico.  
L'autorizzazione decade:
  - in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;
  - nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi da personale dell'Ufficio, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico;
  - in caso di decadenza della concessione di suolo pubblico, di cui al successivo art.12.All'atto del rinnovo della concessione di suolo pubblico il richiedente potrà dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi in materia di autocertificazione, che non sono intervenute modifiche sullo stato di fatto e di diritto dei luoghi e agli eventuali elementi di arredo e/o del *gazebo*.

8. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 27/04/1995 e s.m.i.).

#### Art. 9

##### *Pubblicità su elementi di arredo e gazebo*

1. Sulle *fioriere* ed i *gazebo* può essere consentita la indicazione, con caratteri stampati, relativa alla denominazione del pubblico esercizio.

Per tale pubblicità dovrà essere richiesta e rilasciata autorizzazione che rimane assoggettata allo specifico vigente Regolamento Comunale.

E' vietato apporre ogni forma di pubblicità.

#### Art. 10

##### *Lavori nel sito o nel sottosuolo dell'area occupata*

1. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere lasciato libero da tutti gli elementi di arredo e dall'eventuale *gazebo*, con rimozioni a carico dell'esercente, ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, sia di manutenzione del suolo sia che riguardino interventi da parte di enti erogatori di servizi.. In tal caso l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato provvederanno, anche a mezzo delle aziende che effettuano i lavori, a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione del suolo o sospensione di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori.

Nel caso di esecuzione di lavori di pronto intervento, che necessitano della rimozione immediata degli elementi di arredo e dell'eventuale gazebo, la comunicazione può effettuarsi in forma urgente in coincidenza dell'inizio dei lavori stessi e l'esercente rimane obbligato alla immediata rimozione. Qualora la rimozione ad opera dell'esercente non avvenga in tempo compatibili con la necessità di esecuzione delle opere, ovvero qualora la comunicazione, nel caso di lavori di pronto intervento, non possa effettuarsi in forma urgente (ad esempio per la chiusura dell'esercizio), l'azienda esecutrice delle opere di pronto intervento provvederà direttamente alla rimozione delle strutture senza che l'Amministrazione Comunale o l'Ente interessato ai lavori sostengano alcun costo per la successiva ricollocazione, che rimane a totale cura e carico dell'esercente stesso. Per tali finalità all'atto della richiesta di occupazione di suolo pubblico, l'esercente dovrà rilasciare la indicazione di tutti i possibili recapiti per consentirne il contatto.

2. qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dagli esercenti l'attività di pubblico esercizio che, a riguardo, sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati a terzi.
3. per danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ed altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori competenti dell'Amministrazione Comunale provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11**

##### *Manutenzione degli spazi, degli elementi di arredo e dei gazebo*

1. Lo spazio pubblico dato in concessione ovvero lo spazio privato, utilizzati per le finalità di cui al presente regolamento, devono essere mantenuti in perfetto stato sotto gli aspetti del decoro, della sicurezza e di quello igienico-sanitario e non devono essere adibiti ad uso improprio
2. È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di mantenere gli elementi di arredo ed i gazebo in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del consenso all'utilizzo dell'area per le finalità di cui la presente regolamento, nonché la revoca della concessione del suolo, se ~~pubblico. L'Amministrazione Comunale, a seguito di accertamento del deterioramento di dette attrezzature, potrà ingiungere all'esercente di provvedere alla loro sostituzione o manutenzione e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta delle attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente stesso, delle spese relative e di quant'altro dovesse occorrere per lo sgombero dell'area. E' fatta comunque salva ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.~~
3. Per l'eventuale sostituzione, da parte dell'esercente, di elementi di arredo o dei gazebo con altri uguali ai precedenti per dimensioni forma, materiali e colori , non necessita l'acquisizione di nuovo consenso.

## Art.12

### *Decadenza e revoca della concessione di suolo pubblico*

1. il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli nelle ipotesi previste dall'art.12 del Regolamento TOSAP ed inoltre:
  - a) qualora agli elementi di arredo ed al *gazebo* collocati nell'area interessata siano apportate modifiche rispetto a quanto riportato nel provvedimento di concessione;
  - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento e/o pericolo per le persone e/o cose;
  - d) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
  - e) qualora venga verbalizzata, per la terza volta, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico;
  - f) a seguito di eventuali accertamenti da parte del Corpo di Polizia Municipale sul mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza di limitazione al traffico emessa dal Settore Mobilità e Traffico.
  
2. la concessione è revocata o comunque non rinnovata qualora l'Amministrazione, per motivi di pubblica utilità, disponga una diversa utilizzazione dell'area interessata.

## Art.13

### *Norme finali*

1. A prescindere dalle finalità specifiche del presente regolamento, è consentita l'occupazione di aree scoperte con tavoli, sedie e ombrelloni, anche senza attività di somministrazione, purchè in linea con le tipologie previste e nei limiti del medesimo regolamento, nonché del codice della strada.
  
2. Qualunque attività di somministrazione esercitata su area scoperta, pubblica o privata, annessa a locale di pubblico esercizio, deve essere adeguata alle previsioni del presente articolato.


Dette aree esterne, per gli esercizi di tipologia III e IV, devono essere dotate di idonei sistemi di protezione, anche reversibili, al fine di preservare gli alimenti e gli spazi destinati al consumo da eventuali contaminanti, incluse le deiezioni animali, e di garantire un efficace deflusso delle acque meteoriche, con eventuale possibilità di chiusura perimetrale reversibile, tale da non pregiudicare le condizioni di areazione e di illuminazione degli ambienti interni; l'installazione di strutture a carattere non precario, a parere dello scrivente, comporta il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia.

Per i bar e le gelaterie le menzionate prescrizioni sui sistemi di protezione assumono carattere puramente indicativo e potranno essere positivamente valutate, in sede di parere preventivo, anche soluzioni alternative.

Gli spazi esterni attrezzati dovranno presentare pavimentazione compatta ed essere ubicati in sedi tali da consentire una facile e completa pulizia dell'area, da non risentire degli effetti del traffico veicolare ed altri fonti di inquinamento; risulta inoltre indicato, specie per l'attività di ristorazione, il ricorso ad idonei dispositivi antinsetti. I banchi di esposizione di supporto, eventualmente collocati all'esterno, dovranno essere muniti di adeguati sistemi di protezione ed assicurare le temperature di conservazione prescritte per gli alimenti deperibili; inoltre, laddove non vi sia continuità tra i locali di preparazione ed area di somministrazione, dovranno essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la contaminazione degli alimenti nelle fasi di trasporto e servizio ai tavoli. La chiusura di zone esterne con strutture fisse e permanenti comporta adempimenti di carattere edilizio e conseguenziale ampliamento della superficie dell'esercizio.

In ultimo dovrà essere garantito il transito pedonale con particolare riferimento ai portatori di handicap motorio.

Il Direttore  
(dott. Vito De Blasi)



All. 1



AUSL 6  
Palermo

# Dipartimento di Prevenzione

Direzione: Via Siracusa 45 - Palermo

Tel. 091 6254323 Fax 091 340861

Partita IVA  
n. 04328340825

CdC 1.1.9.109.01.000

Prot. n. 427/DP

Palermo li 08-03-2006

Oggetto: Linee guida ai fini del rilascio del parere igienico sanitario per esercizi di somministrazione su aree private e/o pubbliche

Al Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Ai Responsabili UU. OO. DD. di Prevenzione dall'1 al 14

Al Responsabile dell' U. O. di Vigilanza ed Ispezione

Al Comune di Palermo Sportello Unico Attività Produttive

Al Direttore Generale dell'Ausl 6

p.c.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi del 19.12.05 tenutasi presso lo Sportello Unico del Comune di Palermo, attesa l'esigenza di pervenire ad una omogeneità delle formulazioni dei prescritti pareri igienico sanitari per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria da parte delle UU, OO. DD. di Prevenzione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono la propria attività anche su spazi esterni attrezzati di pertinenza e/o previa concessione di suolo pubblico, per una uniformità procedurale si indicano le seguenti linee guida da adottarsi con decorrenza immediata:

Nell'ambito degli esercizi pubblici in intestazione è opportuno distinguere le seguenti tipologie:

I) bar ed altri esercizi di somministrazione con eventuale preparazione di panini imbottiti, toasts, tramezzini, prodotti semilavorati e/o surgelati tipo cornetti, brioches etc.

II) piccola ristorazione (paninerie, rosticcerie, pasticcerie e gelaterie, spaghetterie etc)

III) esercizi di gastronomia, friggitorie, pizzeria e pollerie

IV) ristorazione classica

nella categoria I) viene implicitamente ricompresa la preparazione estemporanea di bevande, infusi, bibite, frullati, spremute, cocktails, coni e brioches con gelato e/o panna. Nella categoria III) si intende come gastronomia la preparazione in anticipo di pietanze da mantenere ordinariamente a regime di temperatura controllata con esclusione di piatti espressi.

Premesso che l'Ordinanza Ministeriale del 03.04.2002 disciplina il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente su aree pubbliche, un esercizio, sulla base di una preventiva valutazione igienico - sanitaria effettuata dalla competente U. O. Distrettuale di Prevenzione, può essere autorizzato ad utilizzare per la somministrazione, oltre alle sale interne, spazi esterni attrezzati, di pertinenza o acquisiti previa concessione di suolo pubblico in conformità ai vigenti Regolamenti Comunali, a condizione che tale superficie, per la ristorazione classica, non ecceda quella delle sale interne da pranzo e che comunque la ricettività complessiva, che in ogni caso dovrà essere indicata nella formulazione del parere di competenza, non superi quella indicata nel provvedimento autorizzativo.

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including names like 'C. Conf.', 'S. I. G.', and 'S. M. S.']*



All. 2

# CITTÀ DI PALERMO

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE  
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLINO UNICO

Via Ugo La Malfa, 34 - 90146 PALERMO

E-mail: [suap@ann.comune.palermo.it](mailto:suap@ann.comune.palermo.it)

Prot. n. 43271/P del 3 - APR. 2006

**Oggetto:** Somministrazione alimenti bevande su aree scoperte pubbliche o private annesse a pubblici esercizi- Linee guida

**Al Sig. Direttore**  
**Dipartimento di Prevenzione - AUSL 6**  
**Via Siracusa 45- PALERMO**

In riferimento alla nota prot. n. 427/dp dell'8/3/2006, nel rilevare positivamente l'iniziativa della S.V., in merito ad una problematica sentita e meritevole di soluzioni operative, si richiedono alcuni chiarimenti e/o precisazioni su taluni aspetti che hanno destato qualche perplessità.

In particolare:

- a) *la tipologia indicata e contraddistinta dal n. II parrebbe essere assimilabile e congruente alla tipologia di cui all'art. 5 co.1 lett. B della L. 287/91, nella quale però non si ritiene possa farsi rientrare la voce specifica "spaghetteria" che invece andrebbe ricondotta alla tipologia IV "ristorazione classica" in linea con le previsioni di cui all'art. 5 co.1 lett.A della L. 287/91.- L'allineamento suggerito consentirebbe una univoca gestione degli aspetti amministrativo e igienico sanitari che risulterebbero sicuramente più chiari anche all'esercente.*
- b) *La tipologia indicata nel n. III si ritiene sia da riferire ad attività di carattere artigianale, la cui produzione è finalizzata alla vendita per asporto e non all'attività di somministrazione come disciplinata dalla richiamata L. 287/91, intesa quale consumo sul posto e perciò, almeno a parere dello scrivente, non rientrante tra le linee guida oggetto della direttiva in argomento le cui finalità sono legate agli esercizi di somministrazione, a meno che detta attività non risulti munita anche di autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 287/91*
- c) *In ordine alla condizione riferita alla superficie in relazione alla ricettività complessiva dell'esercizio, si chiede di specificare se tale prescrizione, come parrebbe allo scrivente, debba intendersi limitata alla sola ristorazione classica.*
- d) *In ultimo, relativamente alla ipotesi di chiusura di zone esterne con strutture fisse e permanenti, si chiede di chiarire se la relazione superficie-ricettività complessiva dovrà essere tenuta in considerazione per ogni tipologia (sia ristorazione classica che bar ed esercizi similari)*

Al fine di potere rendere operative le linee guida dettate da codesto Dipartimento di Prevenzione, si rimane in attesa di cortese urgente riscontro, o qualora la S.V. lo ritenesse più proficuo, si anticipa fin d'ora la disponibilità dello scrivente ad affrontare i punti sopra descritti nel corso di un incontro con i responsabili dei servizi delle unità operative e con i dirigenti del Settore Attività produttive, da concordare anche per le vie brevi.

Il Dirigente Coordinatore  
Dr.ssa Patrizia Amato

*minuta  
Dip. Prevenzione  
- copia una al Prof. Amato  
- " " dott. Di Matteo*

All. 3

Ugentissima

Regione Siciliana



AUSL 6  
Palermo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direzione: Via Siracusa n. 45 - Palermo  
Tel. n. 091-6254323 Fax n. 091-340861

Centro di Costo 11190901001

Partita IVA n.  
04328340825

Prot. n. 995 DP  
Rif. Prot n 1671 DP

Palermo 25 MAG

OGGETTO: Linee guida ai fini del rilascio del parere igienico sanitario per esercizi di somministrazione su aree private e/o pubbliche. (modifiche e chiarimenti)

E p.c.

- Al Comune di Palermo
- Settore Attività Produttive - Sportello Unico
- Al Responsabile del Servizio Dipartimentale di Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
- Ai Responsabili delle UU.OO. di Prevenzione DDSS da 1 a 14
- Al Responsabile dell'U.O. di Vigilanza
- Al Direttore Generale

Si fa riferimento alla nota Prot. n. 427/DP del 08.03.06 dello scrivente con la quale sono state indicate le Linee Guida ai fini del rilascio del parere igienico-sanitario per esercizi di somministrazione su aree private e/o pubbliche, per come concordato nella Conferenza di Servizio svoltasi in data 19.12.05 presso il Settore Attività Produttiva - Sportello Unico del Comune di Palermo ed a quanto successivamente rappresentato dallo stesso Settore con la nota Prot. n. 118271/P del 03.04.06.

Si fa presente che la classificazione proposta per gli esercizi pubblici è stata desunta dal documento elaborato dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare per la revisione del Regolamento Locale d'Igiene, composto oltre che da dirigenti del Servizio Dipartimentale di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e delle UU.OO. di Prevenzione Metropolitane, anche da funzionari dell'Ufficio Autonomo d'Igiene e Sanità e del Settore Attività Produttive-Sportello Unico del Comune di Palermo.

Pertanto, considerato quanto sopra, si ritiene opportuno riportare qui di seguito le seguenti considerazioni:

Quesito A: La classificazione proposta, in piena armonia con la più recente produzione normativa nazionale e delle regioni, concerne non solo la tipologia dell'attività di somministrazione ma anche quella delle linee produttive che caratterizzano l'attività di preparazione dei laboratori funzionalmente annessi.

Ad ogni buon fine si ritiene condivisibile il suggerimento di non ricomprendere la "Attività di spaghetteria" nella tipologia II, ma di includerla nella tipologia III, unitamente agli esercizi di gastronomia, friggitoria, pizzeria..., caratterizzate da linee produttive monotematiche, piuttosto che alla ristorazione classica.

Quesito B: Gli esercizi di tipologia III non possono essere unicamente ascritti all'attività di vendita per asporto bensì ricomprendono frequentemente esercizi di somministrazione, per cui il richiamo nel documento di riferimento appare pertinente.

Quesiti C e D: In riferimento al rapporto tra superficie da destinare alla somministrazione in aree esterne e sale di somministrazione interne, si ribadisce che per quanto attiene la ristorazione afferente alla tipologia III e IV, la superficie complessiva dell'area esterna non dovrebbe eccedere le dimensioni della sala interna e per gli esercizi di somministrazione di tipologia I e II, il parametro di riferimento potrà essere riferito alle superficie complessive dell'esercizio e subordinata ad una dotazione sufficiente di servizi igienici per l'utenza, da verificarsi caso per caso da parte delle UU.OO. di Prevenzione.

Tutto ciò premesso, nel dichiarare la propria disponibilità per ulteriori chiarimenti, si resta in attesa di un cortese cenno d'intesa onde procedere nella operatività delle Linee Guida proposte, nella presente nota e nella precedente Prot. n.427DP del 08.03.06.

Il Direttore  
(Dott. Vito De Blasi)




# Città di Palermo

## Settore Attività Produttive


### Sportello Unico – Ufficio Tecnico

Fig. 1




Art. 3, comma 1, lettera a)  
porzione di marciapiede in  
contiguità col fabbricato

Fig. 2



Art. 3, comma 1, lettera b)  
porzione di area porticata  
pubblica o di uso pubblico


Fig. 3



Art. 3, comma 1, lettera c)  
porzione di carreggiata stradale in  
contiguità al ciglio del marciapiede  
eventualmente estesa, in continuità,  
ad una fascia del marciapiede




Fig. 4



Art. 3, comma 1, lettera c)  
porzione di carreggiata stradale in  
contiguità al ciglio del marciapiede  
eventualmente estesa, in contiguità,  
ad una fascia del marciapiede stesso

Fig. 5



Art. 3, comma 1, lettera d)  
porzione di carreggiata stradale di vie o piazze chiuse  
al pubblico transito veicolare, costituente area urbana  
pedonale, o di altre aree pubbliche.

# Città di Palermo

## Settore Attività Produttive

### Sportello Unico - Ufficio Tecnico

Città di Palermo  
Settore Attività Produttive  
Sportello Unico – Ufficio Tecnico




Fig. 6

atto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

CANNELLA

L'ASSESSORE ANZIANO

MILONE

IL SEGRETARIO GENERALE

LI VECCHI

n° 16022 Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 07/08/2006 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Palermo li 22 AGO. 2006

IL MESSO COMUNALE

GRIMAUDD SILVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\*\*\*\*\*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07 AGO. 2006 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE  
GRIMAUDD SILVANA

p. IL SEGRETARIO GENERALE

ESPERTO AMMINISTRATIVO  
Prof. Giuseppe Manfrè

Palermo, li 22 AGO. 2006

Trasmessa copia al C.R.C. il .....  
del.....  
Ricevuta dal C.R.C. il .....  
Chiesti chiarimenti con nota n. ....  
Inviati chiarimenti richiesti il .....  
.....  
Ricevuti dal C.R.C. in data .....

Elenco di trasmissione n. ....  
del.....  
nota n. ....del

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18 AGO. 2006 in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

Senza invio al CO.RE.CO;

ed invio al competente Organo regionale di controllo il quale non ne ha pronunciato l'annullamento nei termini previsti dall' art. 18 della L.R. 44/91.

Palermo, li 22 AGO. 2006

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
ESPERTO AMMINISTRATIVO  
Prof. Giuseppe Manfrè

SEGRETERIA GENERALE  
ESECUTIVA

Ai sensi 2° Comma art. 12 L.R. 3-12-91 n. 44

ESPERTO AMMINISTRATIVO  
Prof. Giuseppe Manfrè